

Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

TITOLO VIII

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 73

Accordi di programma - Fondi regionali(programma 0.6.3.)

- 1.** La spesa di lire 4.000 milioni complessivi per l' anno 1994, come rideterminata dall' articolo 101, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e la quota di lire 4.000 milioni dell' autorizzazione di spesa prevista dall' articolo 16, comma 4, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, per il medesimo anno, devono intendersi autorizzate per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
- 2.** La spesa di lire 6.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1994 dall' articolo 101, comma 4, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
- 3.** La spesa di lire 1.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1994 dall' articolo 101, comma 5, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 928 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
- 4.** La spesa di lire 1.500 milioni, come rideterminata per l' anno 1994 e ridotta, rispettivamente, dall' articolo 101, comma 6, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e dall' articolo 16, comma 3, della legge regionale n. 30/1992, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
- 5.** La spesa di lire 6.000 milioni complessivi autorizzata per lire 5.000 milioni e rideterminata per lire 1.000 milioni per l' anno 1994 rispettivamente dagli articoli 7, comma 1, e 101, comma 7, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del

capitolo 932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

6. La quota di lire 20.000 milioni, autorizzata per l' anno 1994 dall' articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 30/1992, e imputata al capitolo corrispondente al capitolo 934 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 dal comma 3, lettera a), del medesimo articolo, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del precitato capitolo 934.

Art. 74

Accordi di programma finanziati con mutuo(programmi 0.6.3. e 0.5.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, come sostituito dall' articolo 16, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 360 milioni per l' anno 1993.

2. Il predetto onere di lire 360 milioni fa carico al capitolo 921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

3. La spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1993, autorizzata, per lire 4.000 milioni, dall' articolo 102, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e ridotta, per la quota di lire 1.500 milioni, dall' articolo 16, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, e per la quota di lire 1.000 milioni dall' articolo 10, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 1992, n. 37, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

4. La spesa di lire 6.000 milioni, come autorizzata e rideterminata per l' anno 1993 dall' articolo 102, comma 5, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, per le finalità previste dall' articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 39/1991, come sostituito dall' articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 30/1992, è rideterminata in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1993, e di lire 1.000 milioni per l' anno 1994, ed è incrementata con l' ulteriore autorizzazione di lire 6.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

5. Il maggiore onere di lire 6.000 milioni per l' anno 1994 fa parimenti carico al capitolo 925 dello stato di previsione predetto.

6. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 39/1991, come sostituito dall' articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 30/1992, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1993 e lire 1.000 milioni per l' anno 1994.

7. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 927 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.

8. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 39/1991, come sostituito dall' articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 30/1992, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1994.

9. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 929 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

10. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale n. 39/1991 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1994.

11. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 931 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

12. La spesa di lire 22.000 milioni, autorizzata per l' anno 1994 dall' articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 30/1992, è rideterminata in ragione di lire 20.000 milioni per l' anno 1994 e lire 2.000 milioni per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 935 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

13. La quota di lire 500 milioni, autorizzata per l' anno 1993 dall' articolo 102, comma 13, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall' articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 39/1991, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, ed è incrementata con l' ulteriore autorizzazione di lire 500 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2024 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

14. Il maggior onere di lire 500 milioni per l' anno 1994 fa parimenti carico al capitolo 2024 dello stato di previsione predetto.